



# COMUNE DI DECIMOPUTZU

## Provincia Sud Sardegna

- AREA SOCIALE -

---

### BANDO PUBBLICO ANNO 2021

#### Fondo Sostegno Affitti

(articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e D. M. n. 290 del 19.7.2021)

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione";
- art. 6 comma 5 del Decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici";
- D.M. del 23/12/2019 e D.M. del 23/06/2020;
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Sostenibile n. 290 del 19 luglio 2021 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 09/09/2021 e relativi allegati;
- Determinazione dell'Area Sociale n. 182 R. G. n. 552 del 30.09.2021.

#### PREMESSA

Il Responsabile dell'Area Sociale, in attuazione della propria determinazione n. 182/552 del 30.09.2021, rende noto che a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando e sino alla data del **29.10.2021**, le persone in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per la concessione del contributo per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2021.

#### ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO

Sono destinatari dei contributi i nuclei familiari, residenti nel Comune di Decimoputzu, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale, di unità immobiliari di proprietà privata, occupate a titolo di abitazione principale.

Possono partecipare al presente Bando i soggetti che, **alla data di presentazione della domanda**, hanno:

**1)** cittadinanza italiana, ovvero di stato aderente all'Unione Europea. Per gli immigrati non appartenenti all'Unione Europea è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto-legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);

**2)** la residenza anagrafica nel Comune di Decimoputzu, nell'immobile per il quale si richiede il contributo. La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al

quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del comune, nell'anno successivo.

**3)** un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata (non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) adibito ad abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "**cedolare secca**", intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare;

**4)** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (pari a **€ 13.405,08**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (**FASCIA A**). L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **euro 3.098,74**;

**5)** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (pari a **€ 14.573,00**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (**FASCIA B**). L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **euro 2.320,00**;

**6)** in ragione dell'emergenza COVID-19, subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, in possesso di ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare non superiore a **€ 35.000,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (**FASCIA COVID**). L'ammontare del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

**Per l'ammissibilità alla Fascia COVID**, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere dimostrata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

**Sono esclusi dalla misura di sostegno del presente Bando, i nuclei familiari che risultano possedere:**

- la titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## **ART. 2 – MODALITA' DI ACCESSO**

La domanda può essere presentata **da un solo componente del nucleo familiare**, così come risultante dallo stato di famiglia. **Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.**

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Agli effetti anagrafici, per famiglia s'intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ad aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risiede/convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

**Il modulo di domanda** (allegato 1 al presente Bando) deve essere corredato dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità della richiesta:

- 1) Copia di un valido documento di identità e della tessera sanitaria;
- 2) Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
- 3) Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii;
- 4) Copia delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati, in regola con le norme sul bollo, relative alle mensilità maturate alla data della domanda. Il cittadino beneficiario è tenuto ad integrare successivamente le ricevute comprovanti il pagamento delle mensilità maturate in seguito alla presentazione della domanda;
- 5) Attestazione ISEE CORRENTE o ORDINARIO, in corso di validità;
- 6) Autocertificazione attestante la riduzione del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, risultante da ISEE CORRENTE o da DICHIARAZIONI FISCALI 2021/2020 (solo per chi ha i requisiti per la FASCIA COVID);
- 7) Copia del verbale sanitario attestante eventuali invalidità o handicap (nel caso ricorra l'ipotesi);
- 8) Accordo tra le parti sottoscritto dal locatore e dal locatario, per coloro che si trovano in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione, predisposto sull'allegato "C" al presente Bando.

### **ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO**

L'entità del contributo, relativo all'annualità 2021, sarà fissata nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia COVID, come di seguito:

- **Fascia A:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);

- **Fascia B:** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile = € 2.320).

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE, mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo concedibile.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno, l'Amministrazione procederà a rimborsare in misura proporzionale il contributo spettante a ciascun beneficiario, ovvero ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A), B) e C), al fine di soddisfare tutte le richieste ammesse.

#### **ART. 4 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE**

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

##### **Reddito/Pensione di cittadinanza**

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi ....non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ss.mm.ii., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra, il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione della lista dei beneficiari, allo stesso ente di previdenza, da parte del Comune.

##### **Fondo inquilini morosi incolpevoli**

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli; pertanto, le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

##### **Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)**

Il contributo L. n. 431/1998 non è cumulabile con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunica al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi del presente Bando".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma. Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

#### **ART. 5 – ISTRUTTORIA**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e all'adozione della graduatoria provvisoria, con determinazione del Responsabile del settore competente.

I ricorsi o eventuale integrazione documentale potranno essere presentati **entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.**

La graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web [www.comune.decimoputzu.ca.it](http://www.comune.decimoputzu.ca.it)

## Art. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

Previa verifica della veridicità dei dati autocertificati, il Comune provvederà al pagamento del contributo, nei limiti delle risorse assegnate, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva e in ogni caso in seguito all'acquisizione dei fondi dalla Regione Sardegna.

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima e impegnandosi a non attivare o sospendere la procedura di sfratto. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, a tale scopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3 dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione o agli eredi legittimi del *de cuius* a seguito di presentazione di successione ereditaria secondo le norme del Codice civile.

## ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza deve essere presentata **presso il Comune di Decimoputzu con il modulo di domanda allegato "1" al presente Bando, mediante una delle seguenti modalità:**

1. via mail, in formato PDF, all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo: [protocollo@comune.decimoputzu.ca.it](mailto:protocollo@comune.decimoputzu.ca.it);
2. via PEC, in formato PDF, all'indirizzo: [protocollo.decimoputzu@legalmail.it](mailto:protocollo.decimoputzu@legalmail.it);
3. in formato cartaceo, depositando la documentazione all'interno della cassetta allestita all'ingresso principale del palazzo municipale.

**Il modulo di domanda (allegato 1 al presente Bando) deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro le ore 13:00 del giorno 29.10.2021.**

Per eventuali ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali contattando i seguenti recapiti telefonici: 07096329234 - 07096329231 - 07096329232 o inviare una mail all'indirizzo: [servizi.sociali@comune.decimoputzu.ca.it](mailto:servizi.sociali@comune.decimoputzu.ca.it)

I moduli di domanda saranno disponibili presso il Palazzo Municipale, all'interno della vaschetta allestita all'ingresso principale o reperibili presso gli Uffici dei Servizi Sociali, siti in via Roma n°24, **il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00**, o scaricabili dal sito internet istituzionale del Comune di Decimoputzu all'indirizzo web [www.comune.decimoputzu.ca.it](http://www.comune.decimoputzu.ca.it)

## ART. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

NON sono inoltre ammessi i nuclei familiari:

- nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Rappresentano ulteriori cause di NON AMMISSIONE, le seguenti condizioni:

- mancata sottoscrizione della domanda;
- presentazione della domanda oltre il termine del 29.10.2021 (art. 7 del presente Bando);

Le domande prive della documentazione di cui all'art. 2 saranno ammesse con riserva e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere ammesse nella graduatoria definitiva solo nel caso in cui vengano integrate nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria.

La mancata esibizione delle ricevute comprovanti il pagamento delle mensilità successive a quelle di presentazione della domanda, precluderà il diritto all'intero contributo concedibile, che sarà quindi commisurato esclusivamente alle mensilità di effettivo pagamento rendicontato.

#### **ART. 9 - CONTROLLI E SANZIONI**

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

#### **ART. 10 - PUBBLICITA'**

Il presente Bando sarà pubblicato nell'Albo pretorio e nella home page del sito internet istituzionale del Comune [www.comune.decimoputzu.ca.it](http://www.comune.decimoputzu.ca.it)

#### **ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Dott.ssa Loredana Mascia.

Tel. 070 96329234 - E mail: [servizi.sociali@comune.decimoputzu.ca.it](mailto:servizi.sociali@comune.decimoputzu.ca.it)

#### **ART.12 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)**

Il Comune di Decimoputzu, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali per i fini connessi all'espletamento della procedura "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla conclusione del procedimento, conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (Informativa Privacy allegata al presente Bando)

Ricorrendone i presupposti, gli interessati hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

#### **ART. 13 - NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98, ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

**La Responsabile dell'Area Sociale  
D.ssa Loredana Mascia**